

STATUTO
della "FONDAZIONE BELLORA"
con sede in Gallarate (VA)

PREAMBOLO

La "Fondazione Bellora" rappresenta, nella sua attuale forma giuridica, l'esito di una lunga storia di assistenza e beneficenza che prende avvio con il "Ricovero di Mendacità e Lavoro" istituito con i legati A. Pariani, G.B. Trombini e altre oblazioni, riconosciuto Ente Morale con il R.D. 18 agosto 1898, che si è successivamente evoluto, senza soluzione di continuità, nella "Casa di Riposo Bellora", forte delle donazioni degli edifici ricevute dai signori Carlo, Giacomo e Pietro Bellora, in memoria del padre Filippo e dello zio Pietro Bellora, e dalla Cotonificio Pietro Bellora S.p.a. in memoria di Carlo Bellora.

Allegato "A"
al n.33407
di raccolta

Articolo 1

Denominazione, struttura organizzativa e sede.

L'Ente, avente la denominazione di "Fondazione Bellora", deriva e trae origine dalla trasformazione in Fondazione decisa con delibera n. 38 del 21 luglio 2003 del Consiglio di Amministrazione della "I.P.A.B. Casa di riposo Bellora" di Gallarate, ai sensi e per gli effetti delle norme di cui alla Legge della Regione Lombardia n.1 del 13/02/2003 (che rinvia nell'art.3, comma 3, al D.Lgs.4 maggio 2001 n.207), e del suo successivo regolamento d'attuazione, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche in virtù della delibera della Giunta Regionale della Regione Lombardia n. VII/15321 del 28 novembre 2003, e successiva delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione in data 20 gennaio 2005.

A seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore l'Ente assumerà la denominazione "Fondazione Bellora ETS".

A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la Fondazione ha l'obbligo di inserire negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'indicazione di ETS.

La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinate nel D.lgs. 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore) e dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile

La Fondazione ha sede in Gallarate, all'indirizzo risultante nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Potranno essere costituiti in Italia e all'estero uffici e sedi di rappresentanza.

Articolo 2

Scopi

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria operando nell'ambito della Regione Lombardia.

L'ente persegue le dichiarate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale, fra quelle enunciate nell'art.5 del Codice del Terzo Settore:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016 n.112, e successive modificazioni (lett. a);

- interventi e prestazioni sanitarie (lett.b);

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett.d);

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett.h);

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno delle persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art.5 del D.Lgs.117/2017 (lett.u).

In particolare, la Fondazione, nel rispetto delle tavole fondative originarie della trasformata "IPAB Casa di riposo Bellora", ha lo scopo di ospitare, nelle proprie strutture o in quelle di cui abbia la disponibilità, persone anziane o disabili in stato di sanità dando la preferenza ai residenti nel Comune di Gallarate.

La Fondazione si propone di provvedere all'assistenza, alla tutela ed al recupero di persone anziane e disabili versanti in condizioni

di non autosufficienza, di qualunque condizione e sesso e qualunque sia la causa della non autosufficienza (fisica, psichica o sensoriale).

La Fondazione può valorizzare l'opera del volontariato; può stabilire forme di raccordo e collaborare con soggetti, pubblici e privati, operanti con analoghe finalità, anche in vista della possibile gestione associata dei servizi predetti.

Sono compresi negli scopi della Fondazione:

- l'allestimento di Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani, Strutture protette e Case di Riposo, Residenze sanitarie assistenziali per disabili e, in genere, ogni altra struttura o servizio utile per rispondere ai bisogni delle persone anziane e dei disabili, parzialmente o totalmente non autosufficienti;
- l'organizzazione e l'erogazione di servizi e prestazioni di ricovero pieno, di ricovero diurno, di carattere ambulatoriale o domiciliare, sia di carattere sanitario che sociale;
- la promozione culturale, l'addestramento, la formazione e l'aggiornamento di soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nei settori di attività;
- la promozione o la partecipazione in attività di ricerca sui temi di particolare interesse nei settori in cui si esplica l'attività della Fondazione, anche attraverso l'attuazione di iniziative sperimentali.

La Fondazione provvede alla redazione ed approvazione della Carta dei Servizi per stabilire le essenziali forme di garanzia e di sicurezza riservate agli ospiti.

La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse, e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

Le modalità di funzionamento, la disciplina generale del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi che, dopo la relativa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, saranno trasmessi all'Autorità di vigilanza.

Articolo 3

Atti funzionali allo svolgimento delle attività di interesse generale.

La Fondazione si avvale di tutti gli strumenti consentiti dalla sua natura giuridica privatistica nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza e programmazione annuale e pluriennale. Pertanto, per il raggiungimento dei suoi scopi, ed in funzione dello svolgimento delle dichiarate attività di interesse generale, la Fondazione potrà, tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;
- c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
- d) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi o correlati a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico;
- f) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, e in conformità alle linee-guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 4 Volontari

La Fondazione può avvalersi di volontari secondo quanto previsto dal Titolo III Art. 17,18 e 19 D.Lgs 117/2017.

I volontari mettono a disposizione, per loro libera scelta, il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto. La qualità di volontario della Fondazione è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, sulla base di quanto preventivamente stabilito e disciplinato dal Consiglio di Amministrazione, entro limiti massimi consentiti dall'Art. 17 del D.lgs 117/2017.

I volontari della Fondazione saranno iscritti in apposito registro, tenuto a cura del Direttore della Fondazione.

La Fondazione provvede ad assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 5 Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione si articola nel fondo di dotazione, nel patrimonio vincolato e nel patrimonio libero.

Il patrimonio vincolato è il patrimonio costituito da riserve vincolate per scelte operate dal Consiglio di Amministrazione o da terzi donatori.

Il patrimonio libero è il patrimonio costituito dal risultato economico della gestione del patrimonio, nonché da riserve libere di altro genere; è compreso nel patrimonio libero anche il fondo di gestione.

Il patrimonio della Fondazione è composto:

a) dal fondo di dotazione costituito dall'intero patrimonio immobiliare e mobiliare della originaria "I.P.A.B. Casa di Riposo Bellora" come risulta dalle perizie effettuate sui cespiti, dall'inventario dei beni mobiliari e dall'attestazione della situazione bancaria rilasciata all'epoca dalla Tesoreria dell'Ente individuata nella Banca Intesa BCI (ex Cariplo)

Agenzia di Gallarate;

b) da quegli altri beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

c) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

d) dalle rendite e dai proventi; con delibera del Consiglio di Amministrazione, la parte di rendite non utilizzata può essere destinata a comporre il patrimonio vincolato;

e) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Terzi, persone fisiche o enti di qualsiasi natura (di seguito "il disponente"), possono devolvere alla Fondazione somme di denaro o beni vincolati alla realizzazione di specifici progetti funzionali all'attuazione dello scopo della Fondazione medesima. Dette somme o beni non possono essere sottratti o distratti dalla loro destinazione senza il consenso espresso del disponente e concorrono a comporre il patrimonio vincolato della Fondazione.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste nel presente statuto.

Il patrimonio e le risorse della Fondazione sono gestiti nel rispetto dei principi di economicità e di corretta amministrazione, prudenza, efficienza e concretezza, assicurando la massima trasparenza nei confronti del pubblico e dei sostenitori.

La dismissione dei beni immobili compresi nel Fondo di Dotazione (di cui al precedente punto a) e di quelli di valore storico ed artistico di cui sia proprietaria la Fondazione dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, con contestuale reinvestimento dei proventi così ottenuti nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità. Tuttavia, qualora taluni beni siano ritenuti col voto unanime dei consiglieri presenti nell'apposita seduta del consiglio di

amministrazione, non più idonei e/o funzionali al raggiungimento dello scopo principale della Fondazione, gli stessi beni potranno essere alienati, imputando i relativi proventi parte al Fondo di gestione, parte ad incremento del patrimonio.

Articolo 6

Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione concorre alla composizione del patrimonio libero della Fondazione medesima ed è costituito:

- dalle rendite, dai proventi e dai ricavi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio vincolato;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, che non siano espressamente destinati al patrimonio vincolato;
- dai contributi, in qualsiasi forma concessi dei Partecipanti e di terzi.

Le rendite, i proventi ed i ricavi saranno imputati, in primo luogo, a copertura delle eventuali perdite pregresse per la ricostituzione del patrimonio minimo di cui all'art.22 del D.Lgs.117/2017, e poi impiegati per il funzionamento della Fondazione e per l'esercizio delle attività di interesse generale dichiarate per il perseguimento delle finalità della Fondazione, ai sensi dell'art.8 del D.Lgs.117/2017.

Articolo 7

Esercizio finanziario

L' esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di programmazione e di previsione dell'esercizio successivo, previo parere non vincolante dell'Assemblea dei Partecipanti, ed entro il 30 giugno di ogni anno il bilancio di esercizio, previo parere non vincolante dell'Assemblea dei Partecipanti.

Il bilancio di esercizio è accompagnato dal bilancio sociale e dalla relazione dell'Organo di Controllo.

Il bilancio di esercizio è redatto a norma dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e relative

disposizioni applicative nonchè in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Copia del bilancio d'esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata, nei modi di legge, presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore e pubblicato nel sito internet della Fondazione.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 8

Divieti di direzione, coordinamento e controllo.

La Fondazione non può, in nessun caso, essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. e/o degli altri enti di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs.117/2017.

Derivando la Fondazione da trasformazione dell'IPAB Casa di Riposo Bellora, ai sensi dell'art.4, comma 2, del D.Lgs.117/2017 la nomina di amministratori da parte della pubblica amministrazione si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura, né può configurarsi, come mandato fiduciario con rappresentanza conferito all'amministratore designato dall'amministrazione pubblica designante, sicchè è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest'ultima.

Articolo 9

Sostenitori

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la qualifica di "Sostenitore", alle persone fisiche e gli enti, pubblici o privati che abbiano

spontaneamente corrisposto, nel corso dell'esercizio, un'oblazione o un contributo in denaro o in beni ovvero abbiano svolto un'attività occasionale di significativo rilievo a favore e nell'interesse della Fondazione.

La qualifica di "Sostenitore" assume esclusivamente natura onorifica, è deliberata con cadenza annuale dal Consiglio di Amministrazione ed è insindacabile.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare preventivamente l'ammontare del contributo in denaro che deve essere versato per assumere la qualifica di "sostenitore".

I sostenitori, anche collettivamente intesi, non sono né possono essere intesi come membri della Fondazione, non concorrono alla costituzione di un organo né partecipano ad organi della Fondazione.

Salvo diversa volontà dell'oblato, coloro che assumono la qualifica di "sostenitori" sono inseriti in apposito elenco pubblicato sul sito internet della Fondazione e reso noto in occasione di manifestazioni o iniziative pubbliche.

La qualifica di "Sostenitore" è annuale ed è intrasmissibile.

Articolo 10

Partecipanti

I Partecipanti sono membri della Fondazione.

Possono ottenere la qualifica di «Partecipante» le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi:

- a) mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione;
- b) con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo;
- c) con l'attribuzione di beni materiali o immateriali funzionali al perseguimento degli scopi e di valore non inferiore alla misura dei contributi in denaro di cui al punto a) che precede, quale risultante da perizia di stima giurata;
- d) tramite apporto di competenze specifiche maturate con incarichi all'interno dell'organo amministrativo della Fondazione per almeno due mandati o con attuali o precedenti incarichi assunti in istituzioni del territorio di riferimento della medesima che siano giudicate

utili dal Consiglio di Amministrazione, anche considerando qualità riconosciute di eccellenza scientifica nell'ambito di una o più delle attività di interesse generale svolte dalla Fondazione stessa.

Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. e/o gli altri enti di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs.117/2017 non possono rappresentare la maggioranza dei Partecipanti ammessi.

In ogni caso, alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. e/o agli altri enti di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs.117/2017 non può essere attribuito più del 49% dei voti spettanti all'insieme dei Partecipanti presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea dei Partecipanti

Il Consiglio d'Amministrazione potrà determinare, con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipante acquisita ai sensi dei punti a), b) e c) che precedono dura per il periodo per il quale il contributo è, o è stato, se corrisposto una tantum, regolarmente versato.

La qualifica di Partecipante ai sensi del punto d) che precede è attribuita con delibera del Consiglio di Amministrazione assunta con il voto favorevole dei 4/5 dei suoi componenti, dura per anni 5(cinque) e può essere rinnovata per non più di due volte consecutive.

I Partecipanti saranno iscritti in apposito Libro dei Partecipanti, tenuto a cura del Direttore della Fondazione.

Articolo 11

Partecipanti esteri

Possono essere nominati Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

Articolo 12

Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide a maggioranza assoluta l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi

e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto, se nominati ai sensi dell'art.11 lettere a), b) e c);
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- liquidazione giudiziale e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Articolo 13

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione e il Vice Presidente Vicario;
- l'Assemblea dei Partecipanti;
- l'Organo di Controllo.

Articolo 14

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque esercizi, fino all'approvazione del bilancio riferito al quinto esercizio.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere rinominati per non più di due mandati consecutivi. A tale fine non si computano i mandati parziali esercitati per una durata non superiore alla metà di quella prevista.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati come segue:

- a) un componente dal Comune di Gallarate;
- b) un componente dalla Famiglia Bellora anche al di fuori del proprio ambito familiare;
- c) un componente dalla Parrocchia S. Maria Assunta di Gallarate;
- d) un componente dall'Università Carlo Cattaneo LIUC;

e) un componente dall'Assemblea dei Partecipanti. Per "Famiglia Bellora" si intendono i discendenti in linea retta dei signori Carlo, Giacomo e Pietro Bellora. La Fondazione istituisce un registro nel quale sono riportati i dati anagrafici dei discendenti dei signori Carlo, Giacomo e Pietro Bellora, nonché, limitatamente a quelli viventi alla data di iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la residenza e, se concessi dagli interessati, i contatti telematici.

Al fine di consentire agli enti sopra elencati ed alla Famiglia Bellora di nominare tempestivamente i componenti del Consiglio di Amministrazione per il successivo mandato, il Consiglio di Amministrazione in carica dovrà inviare loro la relativa richiesta (di seguito, la "Richiesta") almeno 90 (novanta) giorni prima della data di scadenza del mandato in corso, con qualsiasi mezzo assicurati la prova dell'avvenuto ricevimento. La Richiesta deve specificare i requisiti soggettivi previsti dallo statuto o dalla legge per essere nominati consiglieri della Fondazione nonché il termine entro il quale e le modalità tramite le quali, ai sensi del presente statuto, deve pervenire alla Fondazione la dichiarazione di nomina del Consigliere di Amministrazione per il successivo mandato.

La dichiarazione di nomina del Consigliere di Amministrazione per il successivo mandato deve pervenire, da ogni ente e dalla Famiglia Bellora, alla Fondazione entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta, mediante comunicazione scritta inviata con qualsiasi mezzo assicurati la prova dell'avvenuto ricevimento.

Se un ente o la Famiglia Bellora non comunichino la dichiarazione di nomina entro il termine sopra indicato, la nomina verrà compiuta, in via suppletiva, dall'Assemblea dei Partecipanti. Il consigliere nominato in via suppletiva dall'Assemblea dei Partecipanti resterà in carica fino alla scadenza del mandato.

Al successivo rinnovo del Consiglio di Amministrazione la Richiesta di nomina dovrà essere inviata anche all'ente o alla Famiglia Bellora che non avessero comunicato tempestivamente il nominativo del componente del Consiglio di Amministrazione in occasione della precedente nomina.

I componenti del Consiglio di Amministrazione

operano nell'esclusivo interesse della Fondazione e non rappresentano coloro che li hanno designati, anche ai sensi dell'art.4, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti fra persone di specchiata moralità e, sulla base del curriculum professionale, con documentate competenze tecniche e di professionalità nelle materie specificamente attinenti agli scopi ed alle attività di interesse generale della Fondazione e/o, più in generale, con competenze in materia di amministrazione e gestione di enti di diritto privato.

L'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione è, in ogni caso, incompatibile con qualsiasi carica elettiva nell'ambito di enti pubblici anche locali e con incarichi di natura dirigenziale o di componente dell'organo di amministrazione all'interno di organizzazioni politiche o di società a controllo pubblico.

Il componente del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa, a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di cessazione dalla carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione, composto dai membri restanti, deve richiedere senza indugio a colui (ente o Famiglia Bellora) che, ai sensi del presente statuto, ha nominato il Consigliere cessato, di provvedere alla nomina del sostituto entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali senza che sia pervenuta la nuova nomina, alla sostituzione provvederà l'Assemblea dei Partecipanti in via suppletiva, convocata a tal fine senza indugio. Qualora sia cessato un componente del Consiglio di Amministrazione nominato, anche in via suppletiva, dall'Assemblea dei Partecipanti, il Consiglio di Amministrazione, composto dai membri restanti, dovrà convocare senza indugio l'Assemblea dei Partecipanti per la nomina del sostituto. Il Consigliere nominato in sostituzione di quello cessato resterà in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione a cui partecipa.

La carica di componente del consiglio di Amministrazione è gratuita. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione è riconosciuto esclusivamente il rimborso delle eventuali spese

sostenute per ragioni d'ufficio.

Articolo 15

Compiti del Consiglio di Amministrazione

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- nominare, fra i suoi componenti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- definire le linee generali, annuali e pluriennali, dell'attività della Fondazione e dei relativi obiettivi e programmi, nell'ambito dello scopo e delle attività di cui all'articolo 2 e la verifica dell'attuazione con periodicità almeno semestrale;
- redigere ed approvare il bilancio di programmazione, il bilancio di esercizio, e, nei casi previsti dalla legge, il bilancio sociale;
- nominare i Sostenitori ed i Partecipanti ai sensi degli art. 9 e 10 del presente statuto; deliberare l'esclusione dei Partecipanti nei casi previsti nel presente statuto;
- nominare, su proposta del Presidente, e revocare il Direttore della Fondazione, e determinare il suo compenso;
- adottare uno o più regolamenti esecutivi disciplinanti le modalità di funzionamento, la disciplina generale del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente;
- deliberare le modifiche dello statuto;
- deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione della fondazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge o dallo statuto, nonché su ogni materia che lo statuto non attribuisca espressamente alla competenza di altro organo della Fondazione.

Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti nell'art. 3, comma 1, dello Statuto.

Esso può quindi compiere qualsiasi atto necessario al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

Articolo 16

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno quattro volte all'anno, con cadenza trimestrale, nonché ogniqualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente che su richiesta del Direttore o di almeno un terzo

dei suoi membri.

Le adunanze sono convocate con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi agli interessati con qualsiasi mezzo, anche telematico, assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e 24 ore prima delle sedute straordinarie.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche con modalità telematiche, tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Controllo, e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti proposti.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e dell'Organo di Controllo per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può trattare e decidere in merito ad argomenti non iscritti all'ordine del giorno nell'avviso di convocazione.

Le sedute del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, se diverso da notaio, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Articolo 17

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti in carica e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, salvi i maggiori quozienti previsti dalla legge o dal presente statuto per specifiche materie.

Le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche, che hanno sempre luogo a voto segreto.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio, l'approvazione delle modifiche statutarie, la determinazione dei criteri per l'ammissione di nuovi membri della Fondazione e lo scioglimento dell'Ente, nonché quelle di

dismissione delle parti di patrimonio individuate nell'art.5 dello Statuto o, sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 degli interventi.

In caso di votazione che consegua la parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente.

Il Direttore della Fondazione provvede alla redazione del verbale dei lavori e delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione, qualora per legge o su richiesta del Presidente la verbalizzazione non sia compiuta da Notaio; in caso di assenza o impedimento del Direttore, tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.

Qualora non si tratti di verbale notarile, il verbale dell'adunanza, contenente anche le deliberazioni assunte, è firmato da tutti coloro che sono intervenuti: qualora qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare ovvero non possa firmare (per esempio: perché video collegato) ne viene fatta menzione nel verbale di adunanza, senza che ne risulti in alcun modo inficiata la validità delle delibere assunte. Qualora l'adunanza sia tenuta con modalità esclusivamente telematiche, il verbale dovrà essere sottoscritto solo dal Presidente e dal Segretario.

Qualora la verbalizzazione sia affidata o spetti al Notaio, il verbale potrà essere sottoscritto dal solo Notaio.

Articolo 18

Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione, nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva alla sua nomina.

In quanto membro del Consiglio di Amministrazione, dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione, salvo che non cessi anticipatamente, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere di amministrazione, ed è rieleggibile.

Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Spetta al Presidente:

- determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;

- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
- esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Ente;
- indicare al Consiglio di Amministrazione per il conseguente provvedimento di nomina, il nominativo del Direttore della Fondazione;
- assumere, nei casi di urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Ente, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 10 giorni dalla data di assunzione del provvedimento. Il Presidente per l'esecuzione di singoli atti o di categorie di atti determinati, può rilasciare corrispondenti deleghe a membri del Consiglio. In caso di assenza od impedimento del Presidente della Fondazione, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce a tutti gli effetti.

Articolo 19

Assemblea dei Partecipanti

L'Assemblea dei Partecipanti è costituita dalla totalità dei partecipanti alla Fondazione e si riunisce almeno due volte all'anno per esprimere il parere non vincolante sul bilancio di programmazione e preventivo e sul bilancio di esercizio, oppure nei casi previsti dallo statuto, o quando il Consiglio di Amministrazione lo reputi opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

L'Assemblea dei Partecipanti:

- nomina un componente del Consiglio di Amministrazione, scegliendolo preferibilmente fra i Partecipanti;
- nomina, in funzione suppletiva, i componenti del Consiglio di Amministrazione, nei casi previsti nell'art.14 del presente Statuto;
- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi;
- formula pareri non vincolanti sul bilancio di programmazione e sul bilancio di esercizio.

L'Assemblea dei Partecipanti è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo posta elettronica o altro strumento

telematico, inviati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo quanto di seguito previsto.

Quando l'Assemblea dei Partecipanti è convocata per nominare il componente del Consiglio di Amministrazione per il mandato successivo, l'avviso di convocazione è inviato almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e deve recare l'invito ad ogni Partecipante interessato di comunicare la sua candidatura alla carica di consigliere di amministrazione. La candidatura deve pervenire al Consiglio di Amministrazione in scadenza almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, anche a mezzo posta elettronica (pertanto, per esempio, se l'adunanza è fissata il giorno 10 del mese, la candidatura deve pervenire entro le ore 24 del giorno 5 del mese). Il Consiglio di Amministrazione ne darà comunicazione a tutti i Partecipanti anche a mezzo posta elettronica entro due giorni dal ricevimento della dichiarazione di candidatura.

Qualora non pervengano almeno due candidature, l'Assemblea dei Partecipanti potrà nominare componente del Consiglio di Amministrazione anche persona diversa dai Partecipanti.

Nell'avviso di convocazione può essere consentito l'intervento in assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione (assemblea in modalità mista), a condizione che sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e sia consentito ai partecipanti di seguire la discussione, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti, nel rispetto dei principi di buona fede e parità di trattamento.

Nell'avviso di convocazione, l'organo amministrativo può stabilire che l'assemblea si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle condizioni previste nel comma che precede.

In assenza di espressa previsione nell'avviso di convocazione, non è ammesso l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Nei casi che precedono l'avviso di convocazione dovrà indicare le modalità di collegamento (potendosi riservare, con successiva comunicazione, le ulteriori specifiche tecniche): in caso di assemblea organizzata con modalità esclusivamente telematica potrà essere omessa l'indicazione del luogo fisico di svolgimento

della riunione.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti i Partecipanti.

Ciascun Partecipante ha un voto.

Ciascun Partecipante può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Partecipante mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Partecipante può rappresentare sino ad un massimo di 2 (due) Partecipanti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente della Fondazione.

L'Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Partecipanti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Partecipanti presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea dei Partecipanti delibera a maggioranza di voti dei Partecipanti presenti o rappresentati, salvo quanto previsto nell'art.10.

Delle riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti è redatto verbale a cura del Direttore della Fondazione o, in caso di sua assenza, del Segretario nominato dal Presidente dell'adunanza.

Articolo 20

Organo di controllo

L'Organo di Controllo è composto da un unico componente avente i requisiti previsti nell'art. 30 del D.Lgs.117/2017 nominato dal Comune di Gallarate, previa intesa con la Famiglia Bellora, tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Il Consiglio di Amministrazione definisce il compenso per l'esercizio delle funzioni dell'Organo di Controllo in aderenza alle disposizioni dell'art. 8, comma 3, del Codice del Terzo Settore e nel rispetto della natura non lucrativa della Fondazione.

L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi, compreso quello di nomina, e scade con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. Il componente resta nell'ufficio fino a quando non entra in carica il successore.

Il componente dell'Organo di Controllo può rivestire la carica per un massimo di due mandati consecutivi.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento

alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento ed esercita il controllo contabile.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, il consiglio di amministrazione nomina un revisore legale dei conti o affida le relative funzioni all'Organo di controllo.

L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità alle linee-guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere al Presidente notizie sull'andamento dell'attività della Fondazione o su determinate operazioni.

Delle proprie determinazioni l'Organo di Controllo redige apposito verbale.

L'Organo di Controllo deve assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed è invitato con le stesse modalità previste per i relativi componenti. Il componente dell'Organo di Controllo decade dalla carica ove non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di controllo cura la tenuta dei libri sociali e del libro relativo alle proprie determinazioni.

Articolo 21

Direttore della Fondazione

Il Direttore della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione su **proposta** del Presidente dello stesso.

L'incarico è rinnovabile alla scadenza.

Il direttore della Fondazione deve essere scelto tra coloro che, in possesso di un diploma di laurea preferibilmente in materia giuridico-economica e/o gestionale, abbia sviluppato adeguata esperienza nel settore di attività della Fondazione. Al direttore della Fondazione si applicano le norme sull'incompatibilità previste per i membri del consiglio di amministrazione.

Il Direttore della Fondazione:

- a) sovrintende a tutti gli Uffici della stessa e dirige il personale;
- b) è responsabile del buon andamento dei servizi e della gestione dei servizi amministrativi;
- c) esegue le deliberazioni e le determinazioni del Presidente e del Consiglio di Amministrazione nei limiti delle rispettive competenze;
- d) propone ai competenti organi della Fondazione le soluzioni e i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento dei fini istituzionali;
- e) compie gli atti di amministrazione e di gestione allo stesso delegati dal Consiglio di Amministrazione, sia al momento della nomina, sia successivamente, ed ha la rappresentanza legale della Fondazione per il compimento degli atti allo stesso delegati; ;
- f) cura la tenuta dei Libri della Fondazione previsti dalla legge o dal presente statuto
Il Direttore è tenuto a riferire al Consiglio di Amministrazione almeno ogni sei mesi sul generale andamento della gestione della Fondazione e sulla sua possibile evoluzione, e sulle operazioni di maggior rilievo compiute in attuazione della delega allo stesso conferita.

Il Direttore della Fondazione partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti e del Consiglio di Amministrazione, con funzioni di segretario.

Articolo 22

Servizio di Tesoreria

Il servizio di tesoreria è affidato ad idoneo istituto bancario di nota e comprovata solidità alle condizioni più vantaggiose per l'Ente.

Articolo 23

Scioglimento

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo Settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art.45 del Codice del Terzo Settore.

Il Consiglio di Amministrazione nomina il liquidatore scegliendolo fra persone aventi i requisiti di professionalità e competenza in materia di liquidazione di patrimoni di enti di diritto privato.

Articolo 24

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e per quanto ivi non previsto le norme del Codice Civile, in quanto compatibili, e le altre disposizioni di legge vigenti in materia.

Firmato: Enrico Colombo

Firmato: Marco Maltoni Notaio

Io sottoscritto Dott. Marco Maltoni, Notaio in Forlì, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Forlì e Rimini, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.
Forlì, 9 marzo 2026

Io sottoscritto Dott. Marco Maltoni, Notaio in Forlì, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Forlì e Rimini, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.
Forlì, 9 marzo 2026